

FAQ sull'accesso agli atti ex legge 241/1990

1. Vorrei avere dei documenti ma non so bene a quale tipo di accesso fare riferimento. Come faccio a decidere?

Il tipo di accesso dipende dalle seguenti finalità:

- se è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento oggetto dell'istanza, allora può presentare richiesta di **accesso documentale**;
- Se vuole ottenere dati, documenti ed informazioni che dovrebbero essere pubblicati sul sito ma non li trova, allora può presentare richiesta di **accesso civico semplice**;
- Se vuole ottenere dati, documenti e informazioni detenuti dall'Ente ulteriori rispetto a quelli soggetti ad obbligo di pubblicazione allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, allora può presentare richiesta di **accesso civico generalizzato**.

2. La richiesta di accesso agli atti l. 241/1990 deve essere sempre motivata?

Sì, per l'**accesso documentale** è richiesta sempre la motivazione.

3. La richiesta di accesso agli atti può essere presentata anche ad altri Uffici dell'Ente o solo all'URP?

Le richieste di accesso possono essere inviate all'Urp oppure direttamente alla struttura organizzativa (Ufficio, Area, Servizio, Segreteria generale) che detiene o ha formato i documenti.

4. Quando inizia il procedimento di accesso?

Il termine di avvio del procedimento di accesso decorre dalla data di presentazione della domanda, da intendersi quale data di acquisizione della domanda al protocollo dell'Ente o, se presentata a mezzo pec, data di arrivo della stessa alla pec dell'Ente.

5. Quanto costa l'accesso 241/1990?

La presa visione degli atti è gratuita, invece il rilascio di copia è legato al rimborso dei costi di riproduzione materiale e ricerca. I costi sono indicati nell'allegato G al regolamento di organizzazione del Consiglio regionale. Per la spedizione tramite posta elettronica sono dovute le sole spese di ricerca.

6. Cosa succede se invio al vostro Ente una richiesta di accesso agli atti non di vostra competenza ma di competenza della Giunta regionale?

La richiesta verrà inoltrata, per competenza, direttamente dal Consiglio regionale all'Urp della Giunta regionale e ne verrà informato il richiedente.

7. Cosa succede dopo che ho presentato una richiesta di accesso agli atti?

La richiesta viene registrata con un numero di protocollo e trasmessa all'Ufficio che detiene gli atti. Viene quindi esaminata per verificarne la completezza; se si ritiene necessario, viene chiesta al richiedente un'integrazione (ad esempio se manca la copia del documento d'identità, se non sono chiare le motivazioni oppure se non è chiaro il tipo di documento richiesto). Una volta che la domanda è completa, si verifica l'eventuale presenza di soggetti controinteressati. In questo caso viene inviata una comunicazione a tali soggetti, che hanno 10 giorni di tempo per presentare una motivata opposizione. A questo punto l'Amministrazione può decidere il tipo di esito.

8. Quali sono gli esiti che può avere l'istanza di accesso?

Sono possibili quattro diversi tipi di esiti:

- **accoglimento**: tutta la documentazione richiesta viene messa a disposizione dell'interessato;
- **accoglimento parziale**: per esigenze di riservatezza o per altre ragioni previste dalla legge, può essere messa a disposizione del richiedente solo una parte della documentazione;
- **differimento**: la domanda non può essere accolta immediatamente, ma solo in un secondo momento, indicato dall'Amministrazione;
- **diniego**: la domanda non può essere accolta.

9. Cosa posso fare in caso di ritardo o mancata risposta o diniego alla richiesta di accesso?

E' riconosciuta la possibilità di attivare, avverso la decisione dell'amministrazione la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo (Tribunale Amministrativo Regionale), ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo (d. lgs. 104/2010). Oppure il ricorso al Difensore civico.

10. Non ha trovato risposta alle sue domande?

Può contattare l'URP del Consiglio regionale del Lazio scrivendo all'indirizzo email: urpcri@regione.lazio.it.